



Conferenza



degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Sicilia

**LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI
ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA
SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA**

10 GENNAIO 2022



Conferenza



degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Sicilia

A cura di

“COMMISSIONE COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI”

Componenti:

Maurizio Stella - ODCEC di Catania (Coordinatore)
Alessandro Cannizzaro - ODCEC di Gela (Segretario)
Giuseppe Anfuso - ODCEC di Enna
Aldo Bassi - ODCEC di Trapani
Luciana Camizzi - ODCEC di Caltanissetta
Mario Cerchia - ODCEC di Agrigento
Luigi Contrafatto - ODCEC di Siracusa
Francesco Dipaola - ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto
Giovanni Ezechia - ODCEC di Marsala
Maria Inzirillo - ODCEC di Caltagirone
Michele La Torre - ODCEC di Messina
Francesca Mazzola - ODCEC di Ragusa
Massimo Romano - ODCEC di Palermo
Giuseppe Trusso Sfrassetto - ODCEC di Patti



Indice

Presentazione

| | |
|--|---------|
| 1. Fonti normative..... | pag. 5 |
| 2. La domanda per l'iscrizione ed il possesso dei requisiti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021 n. 118 | pag. 11 |
| 3. Gli adempimenti a carico degli ordini territoriali..... | pag. 18 |
| 4. Aggiornamento dei dati..... | pag. 19 |
| 5. I controlli degli ordini..... | pag. 21 |

Allegati:

- Comunicazione per accoglimento domanda iscrizione
- Comunicazione per rigetto domanda iscrizione
- Format per l'istruttoria delle domande d'iscrizione



PRESENTAZIONE

Il presente documento ha la finalità di definire delle linee guida per l'analisi delle domande di iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, e ciò al fine di evitare valutazioni contrastanti fra Ordini della medesima Regione, ed in particolare da parte degli Ordini Siciliani aderenti alla Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sicilia.

Il presente documento è redatto tenendo conto delle disposizioni normative vigenti contenute nel Decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147, del contenuto del *“Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147”* approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 27 ottobre 2021 ed oggetto dell'Informativa del CNDCEC n.102/2021 e della successiva Informativa del CNDCEC del 19 novembre 2021 n. 108/2021 ed avente ad oggetto: *“modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 - modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell'elenco alle Camere di Commercio”* e del contenuto delle *“Linee d'indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa”* emanate dal Ministero della Giustizia il 29 dicembre 2021.

Si auspica che il presente documento possa essere funzionale ai Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili siciliani per l'esame e la valutazione delle domande che verranno presentate dagli iscritti in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118.

Maurizio Attinelli

Presidente della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sicilia



1 FONTI NORMATIVE

1.1 Decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147.

L'art. 3 del D.L. 118/2021 ai commi 3, 4 e 5 testualmente recita:

*“3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale **possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.***

*4. **L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.***

*5. **La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.***



*Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. **Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco...**".*

1.2 Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato dal CNDCEC il 27 ottobre 2021.

Il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed emanato in ossequio al comma 5 dell'art. 3 del D.L. 118/2021 all'articolo 2, rubricato "Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell'Albo raccolti dagli Ordini territoriali", ha disposto:

"1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il dottore commercialista e l'esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza.

2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:



degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Sicilia

- a) *l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;*
- b) *le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;***
- c) *l'autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni;*
- d) *il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;***
- e) *il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.*

Il successivo articolo 4, rubricato “Attribuzioni dell’Ordine territoriale”, prevede:

1. Il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Consiglio dell’Ordine, in qualità di responsabile ai sensi del comma 1, si avvale della collaborazione degli uffici dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle richieste di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L’articolo 5, rubricato “Attività di istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco” dispone:

1. L’Ordine territoriale riceve la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della domanda e della documentazione, in particolare:

- *l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;*
- ***le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;***
- *la dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28*



degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Sicilia

dicembre 2000, n. 445. L'obbligo formativo è assolto solo al conseguimento di n. 55 ore di formazione articolate secondo quanto descritto nella sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia e richiamato all'art. 3 del presente regolamento;

*- il **curriculum vitae**, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;***

- il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Alla prima seduta di Consiglio utile dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine, all'esito positivo dell'attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco. Il Consiglio dell'Ordine per la trasmissione dell'elenco alla CCIAA utilizza l'apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio dell'Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, respinge la domanda dell'iscritto. L'iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte dell'Ordine"

Infine, l'articolo 6, rubricato "Aggiornamento dei dati" dispone:

1. L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti di sospensione e di radiazione

2. L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l'intervenuta cancellazione dell'iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall'elenco.

3. L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA qualunque altra variazione dei dati presenti nel modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale, di cui al comma 2 dell'art. 5".



1.3 Linee d'indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa emanate dal Ministero della Giustizia il 29 dicembre 2021.

Il Ministero della Giustizia, in data 29 dicembre 2021, ha emanato delle linee d'indirizzo per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti, ove è rappresentato che gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa sono i seguenti:

- commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- attestatore (ex art. 67, comma terzo, lett. d), L.F.; ex art. 161, comma terzo, L.F.; ex art. 182 – bis, primo comma, L.F.; ex art. 186 – bis, L.F.);
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori ed infine di piani e proposte nei concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o accertamento di stato d'insolvenza.

Nelle linee d'indirizzo in esame si legge altresì: *“l'espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire una adeguata preparazione all'esperto, porta a ritenere che **gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati***



Conferenza



degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Sicilia

nel numero minimo di due. Nel valutare la domanda d'iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (secondo quanto indicato al punto 7), con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda”.



**2 LA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ED IL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 3
D.L. 24 AGOSTO 2021 N. 118.**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'informativa del 19 novembre 2021 n. 108 ha trasmesso agli Ordini Territoriali un modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Con la stessa informativa è stato, altresì, trasmesso il modulo/tracciato per la trasmissione dell'elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

La citata informativa è stata trasmessa dal CNDCEC anche alle Istituzioni competenti al fine di richiedere uniformità nelle indicazioni che le diverse professioni interessate diffonderanno ai loro iscritti e agli Ordini territoriali.

In data 29 dicembre 2021 il Ministero della Giustizia ha emanato le linee d'indirizzo agli Ordini professionali dando indicazioni parzialmente differenti rispetto a quanto indicato dal CNDCEC nell'informativa anzi citata n.108/2021.

Fermo restando quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la citata informativa 108/2021 e quanto indicato nelle linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, con il presente documento si forniscono alcune indicazioni al fine di favorire dei comportamenti unitari da parte dei Consigli degli Ordini territoriali siciliani nella valutazione delle domande presentate dagli iscritti per la formazione dell'elenco degli Esperti ex art. 3 D.L. 118/2021.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 27.10.2021, l'Ordine territoriale è tenuto a verificare, oltre alla completezza della domanda, anche la documentazione comprovante le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Relativamente alla documentazione da allegare alle domande per provare di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa **almeno due precedenti esperienze**, entrando nel merito di ciascuna delle attività ammesse secondo le linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, si rappresenta e/o suggerisce quanto segue.



2.1 Commissario Giudiziale

Si ritiene che possa essere esaustiva, in conformità all'indicazione esemplificativa resa nel fac-simile di domanda allegato all'informativa n. 108/2021, l'acquisizione del decreto di nomina, ritenendo insito nella designazione da parte del Tribunale il riconoscimento in capo al professionista incaricato del possesso del requisito dell'esperienza, ciò prescindendo dall'onere dell'aspirante esperto negoziatore dal documentare l'esito delle procedure nelle quali è stato nominato commissario giudiziale, non essendo tale ultimo elemento richiesto dalla norma salvo che per coloro i quali hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese oggetto di procedure di risanamento.

2.3 Commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza

Si ritiene che possa essere esaustiva, in conformità all'indicazione resa nel fac-simile di domanda allegato all'informativa n. 108/2021, l'acquisizione del decreto di nomina, ritenendo insito nella designazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento, in capo al professionista incaricato, del possesso del requisito dell'esperienza, ciò prescindendo dall'onere dell'aspirante esperto negoziatore dal documentare l'esito delle procedure nelle quali è stato nominato commissario straordinario, non essendo tale ultimo elemento richiesto dalla norma salvo che per coloro i quali hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese oggetto di procedure di risanamento.

2.4 Attestatore (ex art. 67, comma terzo, lett. d), L.F.; ex art. 161, comma terzo, L.F.; ex art. 182 – bis, primo comma, L.F.; ex art. 186 – bis, L.F.)

Il ricorso presentato dal debitore che chiede l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161 comma terzo L.F. o all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis primo comma L.F., deve essere accompagnato da un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Tale piano e la documentazione allegata al piano dovranno essere analizzati da un professionista esperto designato dal debitore, il quale dovrà altresì attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali ivi contenuti e, ai sensi dell'art. 186 bis L.F., qualora il piano preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa, la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, il professionista dovrà attestare



anche che la prosecuzione dell'attività dell'impresa è funzionale a che i creditori vengano soddisfatti in modo migliore.

Trattandosi di un conferimento di incarico di natura privatistica (non demandato ad una preventiva scelta del professionista da parte di un Organo giurisdizionale o della Pubblica Amministrazione), si ritiene, in conformità alle linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, che sia necessario allegare copia del mandato professionale con cui è stato conferito l'incarico per l'attestazione e documentare che l'incarico non sia stato revocato o successivamente rinunciato dall'Attestatore.

Si ritiene, pertanto, che per tale figura sarà necessario che il richiedente alleghi alla domanda il mandato professionale / lettera di incarico e/o altra documentazione utile a provare il conferimento o l'espletamento dell'incarico e una dichiarazione e/o altra documentazione utile a documentare che l'incarico non sia stato revocato o rinunciato.

2.5 Gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012.

Si ritiene che possa essere esaustiva, in conformità all'indicazione esemplificativa resa nel facsimile di domanda allegato all'informativa n. 108/2021, l'acquisizione del decreto / provvedimento di nomina, ritenendo insito nella designazione da parte dell'OCC o del Tribunale il riconoscimento in capo al professionista incaricato del possesso del requisito dell'esperienza, ciò prescindendo dall'onere dell'aspirante esperto negoziatore dal documentare l'esito delle procedure nelle quali è stato nominato gestore, non essendo tale ultimo elemento richiesto dalla norma salvo che per coloro i quali hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese oggetto di procedure di risanamento. Va però documentato, ove non risulti dal decreto / provvedimento di nomina, che l'incarico riguardi la ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 L. 3/2012 e che l'incarico non sia stato revocato o rinunciato.

2.6 Advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori ed infine di piani e proposte nei concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.



Trattandosi di un conferimento di incarico di natura privatistica (non demandato ad una preventiva scelta del professionista da parte di un Organo giurisdizionale o della Pubblica Amministrazione), si ritiene, in conformità alle linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, che sia necessario allegare copia del mandato professionale con cui è stato conferito l'incarico di advisor e che l'incarico non sia stato revocato o successivamente rinunciato dal professionista.

Si ritiene, pertanto, che per tale figura sarà necessario che il richiedente allegghi alla domanda il mandato professionale / lettera di incarico e/o altra documentazione utile a provare il conferimento o l'espletamento dell'incarico e una dichiarazione e/o altra documentazione utile a documentare che l'incarico non sia stato revocato o rinunciato.

Nell'ipotesi in cui l'incarico riguardi i piani e/o le proposte di concordati preventivi o fallimentari va documentato che si tratti di concordati in continuità o misti.

2.7 Advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi.

Trattandosi di un conferimento di incarico di natura privatistica (non demandato ad una preventiva scelta del professionista da parte di un Organo giurisdizionale o della Pubblica Amministrazione), si ritiene, in conformità alle linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, che sia necessario allegare copia del mandato professionale con cui è stato conferito l'incarico di advisor e che l'incarico non sia stato revocato o successivamente rinunciato dal professionista.

Si ritiene, pertanto, che per tale figura sarà necessario che il richiedente allegghi alla domanda il mandato professionale / lettera di incarico e/o altra documentazione utile a provare il conferimento o l'espletamento dell'incarico e una dichiarazione e/o altra documentazione utile a documentare che l'incarico non sia stato revocato o rinunciato.

2.8 Advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi

Trattandosi di un conferimento di incarico di natura privatistica (non demandato ad una preventiva scelta del professionista da parte di un Organo giurisdizionale o della Pubblica Amministrazione), si



ritiene, in conformità alle linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, che sia necessario allegare copia del mandato professionale con cui è stato conferito l'incarico di advisor e che l'incarico non sia stato revocato o successivamente rinunciato dal professionista.

Si ritiene, pertanto, che per tale figura sarà necessario che il richiedente alleghi alla domanda il mandato professionale / lettera di incarico e/o altra documentazione utile a provare il conferimento o l'espletamento dell'incarico e una dichiarazione e/o altra documentazione utile a documentare che l'incarico non sia stato revocato o rinunciato.

2.9 Attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

La sussistenza di detto requisito riguarda, chiaramente, per quanto di interesse del Consiglio dell'Ordine, esclusivamente gli iscritti all'Albo, prevedendo altresì la norma che le Camere di Commercio possano anche procedere autonomamente all'iscrizione di soggetti che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, che *“pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa”*.

Si ritiene che tra gli incarichi di tal genere svolti dagli iscritti all'Albo rientrino, a titolo esemplificativo, quelli di amministratore unico, componente del consiglio di amministrazione o direttore generale.

La norma precisa che le imprese nelle quali sono state ricoperte le dette funzioni debbano essere state interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.



Dalla lettura della norma si evincono quindi le seguenti principali caratteristiche dirimenti per individuare il requisito dell'esperienza:

- l'aver ricoperto uno dei suddetti incarichi nel periodo in cui si è protratta la procedura di risanamento dell'impresa (con necessità, quindi, di individuare la data di apertura della procedura e la data di omologa);
- la verifica, in caso di concordati preventivi, che trattasi di concordati in continuità aziendale;
- l'emissione di un decreto di omologa;
- l'insussistenza, a conclusione della procedura di cui trattasi e con specifico riferimento ad essa (non potendo estendere l'interpretazione all'intera durata dell'impresa avuto riguardo ad eventuali procedimenti sopravvenuti successivamente alla conclusione del piano di risanamento), di sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'applicabilità, infine, per quanto indicato nel punto precedente, di tale requisito di iscrizione ai soli incarichi di amministrazione, direzione e controllo in imprese nelle quali il piano di risanamento è stato concluso e portato a compimento con decreto di chiusura della procedura, posto che diversamente verrebbe elusa la verifica circa l'insussistenza di successiva pronuncia (evidentemente nel solo ambito della procedura di risanamento durante la quale sono state esercitate le dette funzioni di amministrazione, direzione e controllo) di sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Si ritiene, pertanto, che per tale figura sarà necessario che il richiedente alleggi alla domanda la seguente documentazione:

- visura storica dell'impresa nella quale sono stati assunti incarichi di amministrazione, direzione e controllo;
- decreto di apertura della procedura di risanamento;
- decreto di omologa della procedura di risanamento dal quale risulti l'esito positivo;
- visura camerale aggiornata della società per la quale è stata prestata l'attività indicata nella domanda.

Ogni altra documentazione utile a documentare quanto indicato nella domanda.



Quanto, invece, alla specifica di indicare nel curriculum vitae ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo preferenziale, giova rammentare che l'esercizio di funzioni di mediatore / conciliatore non è di per sé titolo ritenuto valevole dal Consiglio Nazionale nel fac-simile di domanda di cui all'informativa n. 108/2021 e neanche dalle linee d'indirizzo emanate dal Ministero della Giustizia, ai fini della dimostrazione del requisito dell'esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, mentre è un elemento ritenuto meramente "valutabile" quale titolo preferenziale in sede di nomina rispetto ad altri iscritti nell'elenco che non dichiarino di avere maturato analoghe esperienze. Si evidenzia che, a differenza delle funzioni di cui all'art. 3 comma 3 primo periodo del D.L. 118/2021, per le quali come sopra rilevato è necessario acquisire idonea documentazione comprovante l'esercizio delle funzioni stesse, non è prevista l'allegazione di documentazione alcuna relativamente ad ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.



3. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORDINI TERRITORIALI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, il Consiglio dell'Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, respinge la domanda dell'iscritto, termine questo da non confondersi con quello di cui al precedente comma 2 che prevede che le sole domande complete di tutta la documentazione saranno trattate dal Consiglio alla prima seduta di Consiglio utile.

Siamo dinanzi, quindi, a due termini:

- il primo, di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, che impone al Consiglio dell'Ordine territoriale di esaminare le domande al fine di verificare se le stesse siano corredate della documentazione di cui all'art. 5 comma 1.
- il secondo, coincidente con la prima seduta di consiglio utile, entro il quale le domande complete della relativa documentazione verranno esaminate e sottoposte a delibera.

E' suggerito dalla presente Commissione di valutare l'istituzione all'interno di ciascun Consiglio dell'Ordine di un'apposita commissione, formata da Consiglieri dell'Ordine e, discrezionalmente, da addetti degli Uffici dell'Ordine, con la funzione di esaminare preventivamente la regolarità formale e la completezza delle domande, al fine di procedere ad una prima istruzione delle pratiche così da sottoporle al Consiglio all'uopo convocato in tempo utile per il rispetto del termine di 30 giorni sopra citato.

Si ritiene, altresì, opportuno dare formale comunicazione agli istanti sia nel caso di accoglimento della domanda d'iscrizione nell'elenco degli esperti e sia nel caso di rigetto.



4. AGGIORNAMENTO DEI DATI

L'art 6 del Regolamento emanato dal CNDCEC prevede che l'Ordine comunichi tempestivamente alla CCIAA l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti di sospensione e/o radiazione.

Con riferimento a tale comma, i Consigli degli Ordini, a seguito del provvedimento di sospensione e/o radiazione di un iscritto, devono dare immediato mandato alla segreteria al fine di provvedere all'invio della comunicazione alla CCIAA entro il termine di 5 giorni dalla emissione del provvedimento.

Le disposizioni emanate dal Ministero della Giustizia (art. 3 comma 5 DL 118-2021) recitano: *“Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico (...) e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 c.c..”*.

L'Ordine territoriale comunica tempestivamente alla CCIAA l'intervenuta cancellazione dell'iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall'elenco.

Con riferimento a tale norma, si suggerisce che gli Ordini, a margine della seduta di Consiglio che delibera la cancellazione dell'iscritto dall'Albo, diano immediato mandato alla propria segreteria al fine di provvedere all'invio della comunicazione alla CCIAA.

Si ritiene che possa essere considerata tempestiva una comunicazione effettuata entro 5 giorni dalla delibera.

L'Ordine comunica tempestivamente alla CCCIA qualunque altra variazione dei dati presenti nel modulo/tracciato da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale di cui al comma 2 dell'art.5 (modifica dei requisiti, nuove esperienze, l'aver frequentato ulteriori corsi).

Con riferimento a tale norma, si suggerisce agli Ordini, ricevute le comunicazioni recanti le variazioni dei requisiti iniziali da parte degli aventi diritto e analizzata la documentazione a



Conferenza



degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sicilia

supporto che consenta di comprovarne la sussistenza, di dare immediato mandato alla segreteria al fine di provvedere all'invio della comunicazione alla CCIAA.

Anche in tale caso si ritiene tempestiva la comunicazione effettuata entro 5 giorni dalla data in cui il Consiglio ha dato mandato alla segreteria.

Da ultimo si ricorda che ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale.



5. I CONTROLLI DEGLI ORDINI

La verifica delle dichiarazioni sostitutive

L' art. 71¹ del D.P.R. 445/2000 prevede che: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.

Tuttavia, nei casi di ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, le anzidette amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Il Consiglio dell'Ordine, pertanto, darà le opportune direttive agli Uffici nel perimetro del citato articolo 71 non ritenendo, per ovvie ragioni che vanificherebbero gli effetti semplificativi dello strumento dell'autocertificazione, che i detti controlli vengano disposti su tutte le domande, valutando semmai discrezionalmente e cautelativamente l'opportunità di richiedere, con riferimento invece a tutte le domande, agli enti di formazione, l'attestazione dell'assolvimento dello specifico obbligo formativo da parte del richiedente.

¹ Art. 71 D.P.R. 445/2000" 1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale il rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.*

2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.*

3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o elle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.*

4. *Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati ((...)) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione ((...)) è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi".*